

DELIBERA n° 94 / 2020

Definizione della controversia

XXXXXX SRL / FASTWEB S.p.A./TELECOM ITALIA S.P.A

GU14 / 182 / 2017

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI DELLA SICILIA

nella seduta del 10/06/2020

- VISTA** la legge 14 novembre 1995, n°481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione dell’Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;
- VISTA** la legge 31 luglio 1997, n°249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;
- VISTO** il decreto legislativo 1° agosto 2003, n°259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;
- VISTA** la legge regionale 26 marzo 2002 n°2, successivamente modificata ed integrata, ed in particolare l'art. 101 che ha istituito il “*Comitato Regionale per le Comunicazioni della Regione Siciliana*” (*CORECOM*);
- VISTO** l'accordo quadro del 28 Novembre 2017 tra
- l'Autorità per le Garanzie nella Comunicazione;
 - la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome;
 - la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome;
- VISTO** l'art. 5 lettera e) della Convenzione tra l'AGCOM e il *CORECOM SICILIA* per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, in vigore dal 1° Gennaio, con la quale, ai sensi dell'art. 22 comma 1 del “*Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti*” allegato A della Delibera n°173/07/CONS del 19 aprile 2007 (di seguito “*Regolamento*”), *l'Autorità ha delegato il CORECOM SICILIA alla definizione delle controversie* di cui all'art. 2 del “*Regolamento*”;
- VISTO** il “*Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti*”, approvato con delibera n°173/07/CONS del 19 aprile 2007, e successive modificazioni;

VISTO il “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, adottato con delibera n°73/11/CONS del 16 febbraio 2011;

VISTA l’istanza di definizione della XXXXXX srl acquisita il 07.04.2017 *prot. n°19110*;

VISTI gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell’istruttoria e verificata la regolarità;

CONSIDERATA la posizione dell’istante:

La XXXXXX S.r.l. (di seguito istante) introduce la presente controversia a seguito del mancato rientro in Telecom con il numero telefonico XXXXXXXXXXXX, utenza Fastweb.

Nello specifico come riferito nell’istanza GU14, la XXXXXX S.r.l. in data 29.11.2016 sottoscrive richiesta di rientro in Telecom, aderendo alla promozione TUTTO in PROMO VALORE VIP ad € 28,90 mensili, comprensivi di rata modem di € 3.40 per 48 rate. A seguito del provvedimento di urgenza inoltrato il 28.01.2017 al Co.re.Com Sicilia di Palermo, in data 06.03.2017 il tecnico Telecom si reca presso la sede per l’installazione della linea e comunica che l’ordinativo riguarda solo la linea telefonica e non l’adsl. L’istante rifiuta l’intervento del tecnico, poiché non corrispondente ai servizi richiesti con il suddetto contratto. Si susseguono altri due interventi tecnici, ma vengono rifiutati per lo stesso motivo innanzi specificato. Dal giorno 06.03.2017 la linea funziona nella componente adsl, ma la fonia ha dei disservizi.

A seguito di quanto sopra dichiarato l’istante richiede:

1. Indennizzo pari ad € 15,00 al giorno, come previsto dal punto 6 della tabella degli indennizzi come da Delibera 73/11/CONS;
2. Indennizzo pari ad € 18.00 al giorno come previsto dal punto 9 tabella degli indennizzi come da Delibera 73/11/CONS dal 06.03.2017;
3. Rispetto delle condizioni economiche come da richiesta del 29.11.2017.

CONSIDERATA la posizione degli operatori:

Telecom Italia spa (di seguito Tim), con memoria difensiva del 29.05.2017 afferma che in data 29.11.2016 perviene richiesta di rientro dell’utenza XXXXXXXXXXXX. L’utenza risulta intestata alla società YYYYYYYYYY. In data 20.12.2016 viene aperta

una nota di esigenza di rientro con n. 1-8930945339 dalla quale si evince che vi sono delle difficoltà legate al mancato inserimento dell'indirizzo di ubicazione dell'utenza de quo. Tali difficoltà vengono superate in data 27.02.2017 con l'emissione del solo OL di fonia. Nel mese di marzo 2017 l'istante rifiuta il rientro, poiché privo del segmento adsl. Pertanto, l'utenza rimane in Fastweb. Il gestore precisa che il mancato rientro è stato determinato dal rifiuto dell'istante che non ha consentito l'emissione dell'OL per il servizio adsl. In conclusione afferma che: il rifiuto dell'istante esime l'operatore *recipient* da ogni tipo di ritardo nella conclusione della procedura di rientro.

Fastweb, nelle proprie memorie difensive del 25.05.2017 eccepisce la carenza di legittimazione attiva nei confronti della XXXXXX S.r.l. la quale ha intrapreso il presente procedimento nonostante l'utenza, oggetto di contestazione XXXXXXXXXXXX, sia intestata alla YYYYYYYY S.r.l. Inoltre, sottolinea la diversità dell'oggetto e delle richieste tra l'istanza UG e quella GU14, specificando che nell'UG l'istante lamenta la mancata migrazione, mentre nel GU14 precisa che Telecom ha chiesto a Fastweb solo la numerazione e non anche internet con portabilità prevista il 6 marzo 2017 e che la stessa istante ha rifiutato l'allaccio dei servizi poiché nel contratto sottoscritto ha chiesto anche internet. Inoltre, nel GU14 l'istante sostiene di aver rifiutato l'allaccio per altre due volte e che dal 6 marzo la linea voce, ormai Tim, non funziona, mentre funziona la componente internet. Il gestore sostiene che la richiesta di migrazione gli è pervenuta il 21 dicembre 2016 e che la procedura non è andata a buon fine il 6 marzo 2016, perché la DAC è stata rimodulata dalla Tim. L'annullamento della procedura da parte di Tim, notificata di conseguenza alla Fastweb, è determinato dalla volontà del cliente che si è opposto all'allaccio. Il contratto risulta attivo con Fastweb.

CONSIDERATA la motivazione della decisione

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria le richieste formulate dalla parte istante non possono essere accolte, per le seguenti motivazioni.

In via preliminare si rileva l'improcedibilità dell'istanza GU14/182/2017 con cui l'utente lamenta il mancato rientro dell'utenza XXXXXXXXXXXX da parte del gestore Tim. Deve infatti essere accolta l'eccezione di improcedibilità per difetto di legittimazione attiva in capo all'odierno istante XXXXXX S.r.l., sollevata dalla

Fastweb. La convenuta Fastweb ha dimostrato che l'utenza XXXXXXXXXX è intestata ad altra società, la YYYYYYYY S.r.l. Appare evidente che la società istante non ha avuto nessun rapporto contrattuale con Telecom e pertanto non può vantare alcun diritto sull'utenza oggetto della controversia (rectius: di mancato rientro). Quanto appena affermato viene dimostrato dalla circostanza che la XXXXXX S.r.l. deposita un contratto di migrazione sottoscritto in data 29.11.2016, senza allegare la contestuale domanda di subentro. In realtà l'attuale ricorrente non appare neanche avere la legittimazione a sottoscrivere la richiesta di migrazione con la Tim, anche in presenza di richiesta contestuale di subentro, poiché l'utenza è a nome della YYYYYYYY. Inoltre, la carenza di potere della XXXXXX S.r.l. non può essere sanata dal deposito, avvenuto il 15.06.2017, di nuova richiesta di migrazione in Tim sottoscritta dalla YYYYYYYY (intestataria dell'utenza oggetto di contestazione) datata 08.06.2017 con contestuale domanda di subentro datata sempre 08.06.2017. Tali circostanze intervenute nelle more del procedimento di definizione, non sopperiscono alla carenza di legittimazione attiva nei confronti dell'odierno istante. Pertanto, alla luce di tali dissertazioni le istanze proposte dalla XXXXXX S.r.l. non possono essere accolte.

Per i motivi riportati in premessa, che qui si confermano integralmente, acquisito il parere preventivo di regolarità amministrativa del presente atto espresso dal Dirigente della Segreteria CORECOM, *arch. Francesco Di Chiara*, il Comitato all'unanimità dei presenti

DELIBERA

Di rigettare le istanze della XXXXXX S.r.l., proposte nei confronti degli operatori Tim Italia S.p.A. e della società Fastweb spa.

Il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito web del CORECOM SICILIA e dell'AGCOM.

Palermo, 10/06/2020

IL PRESIDENTE

Prof.ssa Maria Annunziata Astone



Per attestazione di conformità a quanto deliberato

Il Dirigente della *Segreteria CORECOM SICILIA*

arch. Francesco Di Chiara

